

STATUTO

**SAN FRANCESCO 2001 SOC.
COOP. SOCIALE A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COSENZA CS VIA VILLANELLO
SOTTANO 19

Numero REA: CS - 165357

Codice fiscale: 02443600784

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-06-2005 - Statuto completo	2
--	---

	dettate in tema di società a responsabilità limitata e dà lettura del nuovo testo dello	
	statuto sociale, aggiornato con le modifiche proposte ed invita l' assemblea	
	deliberare la sua approvazione.	
	Dopo breve discussione, l' assemblea, ritenendo necessario quanto proposto dal	
	Presidente, all' unanimità, delibera di approvare, articolo per articolo e nel suo	
	complesso, il nuovo testo dello Statuto sociale.	
	Approvato il nuovo testo dello statuto sociale, l' assemblea, rilevata la non	
	obbligatorietà del Collegio Sindacale, all' unanimità, delibera la sua soppressione.	
	Null' altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l' assemblea	
	viene sciolta alle ore dieci e minuti trentacinque.	
	Al presente atto si allega, previa dispensa dalla lettura, sotto la lettera "A" il nuovo	
	testo dello Statuto sociale.	
	Del che	
	io notaio ho redatto il presente verbale, del quale ho dato lettura al comparente,	
	che, a mia domanda, lo approva e lo conferma e con me lo sottoscrive, unitamente	
	all' allegato.	
	Scritto parte da me a mano e parte da persona di mia fiducia con mezzo	
	meccanico, occupa due pagine per intero e parte della terza fin qui di un foglio.	
	f.to: Cerri Alfredo, Stanislao Amato notaio, segue sigillo.	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA	
	ART. 1) E' costituita una società cooperativa sociale di tipo B a responsabilità	
	limitata denominata "SAN FRANCESCO 2001 soc. coop. sociale a r.l.".	

	ART. 2) La cooperativa ha sede nel Comune di Cosenza all' indirizzò risultante	
	dall' iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell' art.111-ter	
	disposizioni di attuazione del codice civile.	
	L' organo amministrativo ha facoltà di istituire e/o sopprimere ovunque sedi	
	secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, ovvero di trasferire	
	la sede sociale nell' ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci	
	deliberare la istituzione e/o soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della	
	sede in Comune diverso da quello sopra indicato.	
	ART. 3) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell' assemblea dei soci.	
	TITOLO II	
	SCOPI – OGGETTO - PREVALENZA	
	ART. 4) La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità	
	limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in	
	materia di società cooperative.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.	
	ART. 5) A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi	
	della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:	
	1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per	
	i dividendi;	
	3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	

	4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente	
	maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	ART. 6) La Cooperativa non ha finalità di lucro, è retta dai principi di mutualità e	
	dell' assistenza operando sulla base dei principi di elevazione morale, sociale e	
	culturale, sviluppando tutte le attività e le iniziative atte a contribuire a tale	
	elevazione ed è sottoposta alla normativa di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381.	
	Essa si propone di:	
	- svolgere servizi ecologici, di tutela ambientale e di bonifica di aree, parchi e	
	giardini pubblici e/o privati;	
	- svolgere servizi di pulizia, di custodia e piccola manutenzione di strutture, edifici	
	e immobili pubblici e/o privati;	
	- fornire la manodopera per attività di trasporto, trasloco, asportazione di materiale	
	per conto di committenti pubblici e/o privati.	
	Detti servizi si potranno svolgere tramite stipula di convenzioni con organismi	
	pubblici e/o privati. La cooperativa si propone, inoltre, di incentivare nel territorio	
	la promozione di ogni altra iniziativa con finalità sociali (habitat, tempo libero,	
	cultura, ecc.) allo scopo di elevare le condizioni culturali, professionali e materiali	
	di vita dei soci e della collettività. Si propone, infine, di concorrere concretamente	
	ed in maniera adeguata alla diffusione ed all' affermazione della libera	
	cooperazione.	
	Si propone, altresì, di promuovere la crescita morale, culturale e politica dei soci e	
	dei cittadini, favorendo la loro formazione al fine di qualificarne le prestazioni	
	professionali e di garantire a tutti i soci trattamenti economici adeguati in relazione	
	alla quantità e al tipo di lavoro svolto, avendo un costante riferimento alla più	

	ampia applicazione del C.C.N.L.	
	ART. 7) La Società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, creditizie e	
	finanziarie, atte al raggiungimento degli scopi sociali, ed usufruire di tutti i	
	benefici previsti dalle leggi presenti e future sulla Cooperazione.	
	La Società, inoltre, potrà partecipare a Società, Enti e Consorzi, in qualsiasi forma	
	costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi previsti dal presente	
	Statuto Sociale.	
	La Società viene iscritta nel Registro Prefettizio - Sezione Cooperazione Sociale,	
	onde poter usufruire delle agevolazioni previste ai fini tributari, contributivi e	
	finanziari.	
	<i>TITOLO III</i>	
	<i>SOCI</i>	
	ART. 8) Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a tre e	
	superiore a diciannove. I soci cooperatori possono superare il numero di venti se	
	l'attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un milione di euro.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti	
	categorie:	
	· Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi	
	capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali.	
	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica	
	caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon	
	funzionamento della società.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con	

	la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma	
	consentita dalla legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la	
	prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo	
	sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di	
	amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	· Soci lavoratori svantaggiati: Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4	
	della legge 381/91.	
	Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e,	
	compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.	
	La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione	
	proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini	
	con quella della cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla	
	appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.	
	I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno	
	prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle	
	medesime categorie.	
	Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.	
	ART. 9) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo	
	amministrativo contenente i seguenti documenti:	
	se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e	
	data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali	

	o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un	
	documento valido di riconoscimento.	
	Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre,	
	devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a	
	rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione	
	dell'organo competente che ha deciso l'adesione.	
	Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie	
	che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della	
	domanda di ammissione.	
	Si deve indicare inoltre:	
	– i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;	
	– l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Il socio è tenuto:	
	a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio	
	mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,	
	b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme	
	fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.	
	L' ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su	
	domanda dell' interessatoLa deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all' interessatoe annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l' importo della quota, il sovrapprezzo	
	eventualmente determinato dall' assemblea in sede di approvazione del bilancio su	
	proposta dagli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli	

	interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l' ha	
	proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che	
	sull' istanza pronunci l' assemblea la quale delibera sulle domande non accolte,	
	se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva	
	convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all' ammissione dei nuovi soci.	
	ART. 10) Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto	
	verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli	
	amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le	
	generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il	
	prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti	
	per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro	
	il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può	
	proporre opposizione al tribunale.	
	ART. 11) Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si	
	considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia	
	dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.	

	Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire	
	esecutivamente sulla quota del medesimo.	
	ART. 12) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota	
	e per morte del socio; In questi casi il socio che cessa di far parte della	
	cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati	
	tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito	
	alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina	
	prevista dall'art. 2536 del codice civile.	
	ART. 13) Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il	
	diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni	
	riguardanti:	
	a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;	
	b) la fusione o scissione;	
	c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;	
	d) il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	e) la revoca dello stato di liquidazione;	
	f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;	
	g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468	
	c.c.	
	Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per	
	l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.	
	Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non	

	sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata	
	comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti	
	mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio	
	successivo.	
	ART. 14) Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei	
	confronti del socio:	
	1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal	
	contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;	
	2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;	
	3. nel caso indicato all'articolo 2531;	
	4. nei casi previsti dall'articolo 2286;	
	5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma.	
	Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e	
	circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni	
	prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera	
	raccomandata.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	
	tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	ART. 15) In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della	

	quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella	
	partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la	
	divisione.	
	ART. 16) Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in	
	cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al	
	rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche	
	il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	
	società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del	
	bilancio.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento	
	dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione	
	o la cessione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di	
	quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso	
	termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano	
	le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla	
	liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti	

gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.

L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.

TITOLO IV

PATRIMONIO – CAPITALE SOCIALE – BILANCIO

ART. 17) Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
 - b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;
 - c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
 - d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote.
 - e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;
 - f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;
- Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

ART. 18) Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare

	prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non	
	inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se	
	permangono le condizioni dell'art. 2519 2°c. del codice civile.	
	La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste	
	dalla legge.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere	
	autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.	
	Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le	
	previsioni dell'art. 2446 c.c.	
	Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si	
	scioglie salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il	
	ripristino del capitale.	
	ART. 19) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione	
	del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel	
	rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli	
	utili.	
	ART. 20) L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare	
	l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici	
	complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle	
	prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai	
	regolamenti interni.	

	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi	
	- aumento gratuito del capitale sociale	
	Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del	
	prestito sociale.	
	Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed	
	il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 21 del presente statuto.	
	ART. 21) In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti	
	disposizioni di legge:	
	a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo	
	destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.	
	b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3%.	
	c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (<i>ed</i>	
	<i>eventualmente anche del sovrapprezzo</i>), nella misura che verrà stabilita	
	dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale	
	annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate	
	dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello	
	dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.	
	d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea	
	che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima	
	consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della	
	prevalenza.	
	e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;	
	f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.	

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 22) Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i
seguenti organi:

a) assemblea dei soci

b) consiglio di amministrazione o amministratore unico

CAPO I

ASSEMBLEA

ART. 23) L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni
prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non
intervenuti o dissenzienti.

ART. 24) Le assemblee sono tenute presso la sede sociale o altrove, purchè in
Italia.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione
del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene
convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro
soci e in regola con i versamenti.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione
con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con
lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la
prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal
libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il
luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per

	la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato	
	per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso,	
	l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.	
	ART. 25) Spetta all'Assemblea:	
	1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;	
	2. approvare i bilanci;	
	3. distribuire gli utili;	
	4. approvare i regolamenti interni;	
	5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi	
	compensi;	
	6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.	
	Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente	
	statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano	
	fatto richiesta.	
	Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:	
	l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di	
	tanti soci che rappresentino almeno il 50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci	
	e delibera a maggioranza assoluta.	
	In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e	
	rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima,	
	qualunque sia il numero dei soci partecipanti.	
	Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla	
	decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione	

	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i	
	quorum di seguito previsti:	
	l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto	
	favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% dei voti spettanti alla totalità	
	dei soci.	
	ART. 26) Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel	
	libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio in mora nei versamenti non può	
	esercitare il diritto di voto.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota	
	posseduta.	
	Il voto plurimo è disciplinato come segue:	
	Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano più voti, in relazione	
	all'ammontare della quota sottoscritta, fino ad un massimo di cinque voti.	
	Se i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l' integrazione delle rispettive	
	imprese o di talune fasi di esse il diritto di voto è attribuito in ragione della	
	partecipazione allo scambio mutualistico. Nessun socio può esprimere più del	
	decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può	
	essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all' insieme dei soci presenti o	
	rappresentati in ciascuna assemblea generale ai sensi dell'art. 2538..	
	ART. 27) I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci.	
	La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono	
	essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un	
	massimo di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è	
	sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi	

	sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.	
	Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art.	
	2539 c.c.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in	
	sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa,	
	che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la	
	redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.	
	Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le elezioni delle cariche	
	sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la votazione a	
	scrutinio segreto.	
	Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior	
	numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati,	
	con il sistema del ballottaggio.	
	Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente	
	dell'Assemblea e dal Segretario.	
	CAPO II	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ART. 28) La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto	
	da un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a cinque. All'atto della	
	nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.	
	Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e	
	scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.	
	Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi	
	membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di	

	assenza o impedimento.	
	ART. 29) Il Consiglio di Amministrazione della società è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della società, eccezion fatta per quelli espressamente	
	riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;	
	Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato	
	esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi	
	componenti. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli	
	organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono	
	essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del	
	consiglio di amministrazione.	
	Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio	
	debbono, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti	
	nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alla riunioni	
	del Consiglio di Amministrazione.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 c.c..	
	ART. 30) Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione	
	tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o	
	impedimento il vice presidente (se nominato), o quando ne sia fatta richiesta	
	scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale con	
	deliberazione assunta a maggioranza.	
	Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di quello fissato per la	
	riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	

	dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.	
	Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice	
	presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più	
	anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione	
	è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le	
	decisioni possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla	
	base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475 4° comma c.c..	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza	
	assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete, quando ciò sia	
	richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali	
	siano interessati sindaci e amministratori o il direttore, oppure loro parenti o affini	
	fino al terzo grado.	
	A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali	
	che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal	
	presidente della seduta e dal segretario.	
	ART. 31) La rappresentanza legale della società e la firma sociale, di fronte ai	
	terzi e in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione.	
	Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive	
	riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.	
	Spetta inoltre al presidente:	
	a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e	
	coordinarne i lavori;	

	b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;	
	c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.	
	In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui	
	attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere	
	designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce	
	la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.	
	Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la	
	firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato se previsto.	
	ART. 32) In alternativa al Consiglio di Amministrazione, l' amministrazione e la	
	gestione della società sono affidate ad un amministratore unico, che dura in carica	
	per il periodo fissato dall' assemblea in sede di nomina (per tre esercizi o a tempo	
	indeterminato) ed è rieleggibile: all' amministratore unico spettano la	
	rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma	
	sociale.	
	CAPO III	
	COLLEGIO SINDACALE	
	ART. 33) Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., nonché	
	quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi, la cooperativa è	
	controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due	
	supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso tenuto conto	
	delle tariffe professionali e designa altresì il presidente.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il	
	collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.	

	Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti	
	nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I	
	restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti	
	negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i	
	professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.	
	ART. 34) Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto,	
	sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato	
	dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella	
	loro relazione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di	
	prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali.	
	Può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso, l'intero collegio	
	sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il	
	Ministero della giustizia.	
	La nomina del collegio sindacale è determinata dall'assemblea sulla base delle	
	maggioranze previste dal presente statuto.	
	ART. 35) Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del Collegio	
	Sindacale, il controllo contabile sulla società può essere esercitato da un revisore	
	contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il	
	Ministero della Giustizia.	
	L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea la quale determina il	
	corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle	
	tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico.	

	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	ART. 36) I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere	
	dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare,	
	anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi	
	all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si	
	applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c.	
	<i>TITOLO VI</i>	
	<i>SCIoglimento – INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE</i>	
	ART. 37) La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta	
	con deliberazione dell'assemblea.	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più	
	liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati,	
	dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	<i>TITOLO VII</i>	
	<i>DISPOSIZIONI GENERALI</i>	
	ART. 38) Alle deliberazioni che importano modificazioni dell' atto costitutivo si	
	applica l' articolo 2436 c.c.. La fusione e la scissione di società cooperative sono	
	disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.	
	ART. 39) La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa	
	sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in	
	liquidazione.	
	Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e devono	

24 di 24